

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 27 Marzo 2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.30 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

1.ALBARELLI MARCO	S	9.GHIRELLI ILARIA	S
2.BERTANI MARCO	S	10.GIANNUZZI SABRINA	S
3.BORGHI MARGHERITA	S	11.LEVORATO MARIACHIARA	S
4.BRUSCHI FABIANA	S	12.MAGNANINI NICOLO'	S
5.CATELLANI FABIO	S	13.MOSCARDINI MARCO	S
6.CATELLANI MARTINA	S	14.NICOLINI GIANLUCA	S
7.FANTUZZI MARCELLO	S	15.SCALTRITI ELISA	S
8.FERRARI ENRICO	S	16.TESAURI GABRIELE	S

Presenti: 17

Assenti: 0

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

DITTAMO LUCA	S	TESTI FABIO	S
MAIOLI MONICA	S	VENERI ELENA	S
MARZOCCHINI GIANMARCO	S		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: LEVORATO MARIACHIARA - ALBARELLI MARCO - NICOLINI GIANLUCA

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/03/2015

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2014, il quale dispone che:
 - «1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
 - 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta».

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- l'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 23/12/2014, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014 e per il 2015, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille.

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Visto l'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che dispone per gli stessi anni 2014 e 2015 i vincoli disposti dal terzo periodo, del comma 677, dell'art. 1 della legge 147/2013;

Visto il comma 1, dell'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 che, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, che dispone: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;

Visto il comma 2, dell'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 il quale dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato che il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 viene raggiunto attraverso l'apporto di tutti i contribuenti tramite il pagamento dell'IMU, della Tasi e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 58,60%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamento 2015
Illuminazione pubblica	Euro 641.341,28
Manutenzione aree verdi	Euro 308.000,00
Manutenzione strade	Euro 388.500,00
Gestione calore	Euro 104.915,60
Sviluppo turistico	Euro 121.885,46
Istruzione prescolastica	Euro 546.913,87
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	Euro 594.559,97
Sicurezza	Euro 346.378,75
Servizi socio assistenziali	Euro 800.608,45
Totale spese servizi indivisibili	Euro 3.853.103,39

- che una quota dei servizi indivisibili sono erogati dall'Istituzione dei servizi educativi, culturali e sportivi (Isecs) e dall'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, quali sono finanziati dal Comune di Correggio attraverso contributi in partecorrente.
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 25 del 30/07/2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2014 con la quale vengono approvate le aliquote e detrazioni del tributo per l'anno 2014;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2014 inserendo, fra le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, la nuova fattispecie imponibile, introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/5/2014, riguardante l'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso:



<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>CITTADINI ITALIANI AIRE</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora</p>



<u>0,33 per cento</u>	abituale e della residenza anagrafica. <u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze
<u>0 per cento</u>	<u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u> Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u> Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u>



CITTÀ DI
CORREGGIO

	Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente
<u>0,1 per cento</u>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
<u>0,1 per cento</u>	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25 per cento</u>	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
<u>0 per cento</u>	ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

Preso atto di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.l. n. 201/2011 per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2015, le medesime detrazioni deliberate per l'anno 2014, come riportate nella tabella sottostante, applicabili alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.l. n. 201/2011, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
< 400	160
≥ 400 e < 450	140
≥ 450 e < 500	130
≥ 500 e < 550	120



CITTÀ DI
CORREGGIO

≥ 550 e < 600	110
≥ 600 e < 750	100
≥ 750 e < 850	80
≥ 850 e < 1050	60
≥ 1050 e < 1300	30
≥ 1300	0

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato differito al 31/03/2015;

Preso atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriano, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 10, 11, 12 e 13.

Sono intervenuti:

Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio
Fabiana Bruschi, capogruppo Sì tu sì
Marco Bertani, consigliere Movimento 5 stelle
Elisa Scaltriti, consigliere Partito Democratico
Enrico Ferrari, capogruppo Correggio al centro
Marcello Fantuzzi, presidente del Consiglio Comunale
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini
Fabio Testi, assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente
Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Rientra il consigliere Margherita Borghi. I consiglieri presenti sono n. 17.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:

Presenti e votanti: N. 17

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per Correggio

Marco Bertani, Nicolò Magnanini / Movimento 5 stelle

Fabio Catellani / Correggio ai cittadini

Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1

(Fabiana Bruschi / Sì tu sì)

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2014 con l'aggiunta della nuova fattispecie imponibile, introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014, come esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Presenti e votanti: N. 17

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per Correggio

Marco Bertani, Nicolò Magnanini / Movimento 5 stelle

Fabio Catellani / Correggio ai cittadini

Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì



CITTÀ DI
CORREGGIO

e proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. stante la necessità cogente di provvedere all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2015, con contestuale approvazione del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015.

.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to FANTUZZI MARCELLO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CERMINARA FRANCESCA
(Firmato Digitalmente)